

TRIBUNALE di FORLÌ

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

con contestuale richiesta di provvedimento cautelare d'urgenza

ex art. 700 c.p.c. e richiesta di emissione di decreto inaudita

altera parte ex art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.

con autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

PER il sig. **Giuseppe Sarno**, nato a Salerno il 14.03.1998, residente in Siano alla via Campo n. 29, C.F. SRNGPP98C14H703S, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba Boccia (C.F. BCCRLB77A48L142T) del Foro di Nola, giusta procura che si allega al presente atto, unitamente alla quale elettivamente domicilia in Terzigno (NA), al Corso A. Volta n. 420. Inoltre, l'avv. Rosalba Boccia dichiara, ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di fax 081.859.3735, nonché al seguente indirizzo di PEC: rosalbaboccia@pec.it

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma, Largo Trastevere n. 76/A,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, C.F. 80062970373,

UFFICIO SCOLASTICO VII AMBITO TERRITORIALE DI FORLÌ-CESENA RIMINI – sede di Forlì, C.F. 92086100408, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Viale Salinatore n. 24, 47121 Forlì (FC),;

tutti **ope legis** rappresentati, difesi e domiciliati da e presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna**, C.F. 80068910373, Via Alfredo Testoni n. 6, 40123 Bologna (BO), PEC (REGINDE): ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

NONCHÉ, OVE OCCORRA, NEI CONFRONTI DI TUTTI

i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti ATA (c.d. 24 mesi) **dell'USP di Forlì-Cesena-Rimini sede di Forlì**, nelle quali il ricorrente risulta inserito, valide per l'a.s. 2026/2027, che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, mediante **notifica ex art. 151 c.p.c. sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna**, secondo le modalità che saranno eventualmente autorizzate dall'Ill.mo Tribunale.

Controinteressati

AVVERSO

La comunicazione dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sede di Forlì del **05 agosto 2026**, con la quale è stata comunicata al ricorrente la rideterminazione del punteggio attribuito nella graduatoria provinciale permanente provvisoria del personale ATA **profilo collaboratore scolastico** per l'anno scolastico 2026/2027., con decurtazione da **31,95 punti a 28,45 punti**;

Nonché **avverso la graduatorie provinciali permanenti definitive** (c.d. 24 mesi) per l'anno scolastico 2026/2027, dei concorsi per soli titoli per l'inclusione o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 554 del D.Lgs. n. 297 del 16/4/1994 , **profilo collaboratore scolastico ambito territoriale Forlì Cesena Rimini sede di Forlì, pubblicata in data 06.08.2026**, nella parte in cui il ricorrente risulta collocato con il punteggio di **28,45 punti**, anziché con il punteggio di **31,95 punti**;

Nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo della posizione del ricorrente.

PREVIO ACCERTAMENTO E CONSEGUENZIALE DECLARATORIA

1. del diritto del ricorrente al riconoscimento, ai sensi degli artt. 42, comma 5, e 42, comma 5-quinquies, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché degli artt. 489 e 570 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per quanto qui d'interesse, del periodo di congedo straordinario retribuito fruito dal 06 novembre 2025 al 19 maggio 2026, quale anzianità di servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie provinciali permanenti definitive ATA(c.d. 24 mesi) per l'anno scolastico 2026/2027 **profilo collaboratore scolastico ambito territoriale Forlì Cesena Rimini sede di Forlì** ex art. 554 d.lgs. 297/1994, con conseguente attribuzione del punteggio complessivo di **31,95** punti e corretto collocamento in graduatoria;
2. **della illegittimità della determinazione** con la quale l'Amministrazione ha proceduto alla rideterminazione del punteggio e, conseguenzialmente, della graduatoria definitiva nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 28,45 anziché 31,95 punti, **con disapplicazione di detti atti** nei limiti dell'accertamento del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248
3. della **violazione dei principi di correttezza e buona fede** nell'esercizio dei poteri datoriali, in quanto la rideterminazione del punteggio è intervenuta alla vigilia della pubblicazione della graduatoria definitiva, a fronte di un'iniziale valutazione favorevole dell'Amministrazione che aveva già riconosciuto il punteggio di 31,95 punti, ingenerando un legittimo affidamento del ricorrente sulla correttezza dell'attribuzione"

CONDANNARE

le Amministrazioni resistenti all'adozione delle più idonee misure volte a garantire l'effettiva tutela della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, mediante il ripristino dello stato di fatto e di diritto spettante al ricorrente e, in particolare, mediante:

rettifica della graduatoria con il reinserimento del ricorrente nelle **graduatorie provinciali permanenti definitive** (c.d. 24 mesi) relativa all'a.s. 2026/2027 per la categoria di collaboratore scolastico, con il punteggio di **31,95 punti** e il conseguente corretto collocamento;

in via cautelare urgente, ordine immediato di sospensione degli effetti della rideterminazione del punteggio e della graduatoria definitiva nella parte lesiva della posizione del ricorrente, con conseguente riconoscimento provvisorio del punteggio di 31,95 punti, prima dell'avvio e comunque prima della conclusione delle operazioni di convocazione e di immissione in ruolo che sono d'imminente calendarizzazione e come da prassi si volgeranno nella seconda metà del mese di agosto.

IN FATTO

1. Posizione del ricorrente nelle graduatorie ATA. Il Sig. Giuseppe Sarno è personale ATA inserito nella graduatoria provinciale permanente ATA per il profilo professionale di collaboratore scolastico, compilata ai sensi dell'art. 554 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, per la **provincia di Forlì-Cesena sede di Forlì**. [All. 10 PR-PRB1-211-giuseppesarno15-02_05_2026-5888901363284793831.pdf](#)

Ai sensi del citato art. 554, le graduatorie hanno carattere permanente e sono integrate e aggiornate a seguito di ciascuna procedura, con le modalità stabilite dal bando. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti così aggiornate. **La posizione in graduatoria assume pertanto rilievo diretto e immediato ai fini delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato e della scelta della sede.**

2. La domanda di aggiornamento In data **02 maggio 2026**, il ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento della graduatoria permanente provinciale del personale ATA ai sensi dell'art. 554 d.lgs. 297/1994, dichiarando tra i titoli di servizio i periodi di lavoro maturati, ivi compreso il periodo durante il quale aveva fruito del congedo straordinario retribuito per assistenza a familiare con handicap grave. Nella domanda il ricorrente ha richiesto la valutazione del periodo compreso tra il **06 novembre 2025 e il 19 maggio 2026**, pari a mesi 6 e giorni 14.

3. Il congedo straordinario retribuito fruito. Nel periodo compreso tra il **06 novembre 2025 e il 19 maggio 2026**, il ricorrente ha fruito del congedo straordinario retribuito per assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 percependo: un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e

continuative del trattamento; il periodo è stato coperto da contribuzione figurativa; il rapporto di lavoro non è cessato, configurandosi il congedo quale sospensione legale dell'obbligazione lavorativa, prevista dall'ordinamento al fine di consentire l'assistenza al familiare con disabilità grave.

Il ricorrente ha pertanto esercitato un diritto riconosciuto dall'ordinamento proprio in funzione della tutela della persona con disabilità e della solidarietà familiare.

La legge, nel disciplinare gli effetti del congedo straordinario, ha espressamente e tassativamente previsto che il relativo periodo non è computato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (art. 42, comma 5-quinquies, d.lgs. 151/2001). L'indicazione delle sole tre esclusioni è significativa, in quanto il legislatore, laddove ha inteso sottrarre determinati effetti al periodo di congedo, lo ha fatto in modo espresso. Per tutto ciò che non è contemplato nelle esclusioni tassative, il periodo non può essere considerato privo di rilevanza ai fini del servizio.

4. L'iniziale attribuzione del punteggio di 31,95 punti All'esito della prima valutazione della domanda, il ricorrente veniva inserito nella graduatoria provinciale permanente provvisoria (cd 24 mesi) con il punteggio di **31,95 punti**. [All. 4 Grad_Prov_Provv_PRIVACY_16_07_26_publicazione.pdf](#)

Come espressamente comunicato dall'Amministrazione, il punteggio iniziale era pari a **26,95 punti** ed erano stati attribuiti ulteriori **5 punti** in ragione del servizio dichiarato dal ricorrente. [All. 9 email rettifica punteggio.pdf](#)

Il ricorrente, dunque, confidava legittimamente nella correttezza dell'iniziale valutazione effettuata dall'Amministrazione.

5. La comunicazione del 05 agosto 2026. Con comunicazione ricevuta in data **05 agosto 2026**, quindi alla vigilia della pubblicazione della graduatoria definitiva, il competente Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena Rimini **sede di Forlì** comunicava al ricorrente che, a seguito dei controlli effettuati sui titoli e servizi dichiarati, era stato accertato che lo stesso aveva usufruito di

congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 d.lgs. 151/2001. L'Amministrazione precisava testualmente:

“Questo Ufficio ha proseguito nello svolgimento dei controlli previsti dalla norma sui titoli e servizi dichiarati dal candidato ed ha accertato che Lei ha usufruito di un congedo biennale per assistenza familiari con condizione di disabilità ai sensi dell'art. 42 D.L. vo 151/2001 (...) nel periodo dal 06/11/2025 al 31/08/2026.”

La stessa Amministrazione aggiungeva: *“Tale periodo di cui è stata richiesta la valutazione in domanda (06/11/2025-19/05/2026 pari a 6 mesi e 14 giorni) non può essere valutato in quanto non equiparabile a servizio effettivamente prestato.”*

Concludeva quindi comunicando che il punteggio iniziale di 26,95 sarebbe stato aumentato soltanto di 1,50 punti, anziché di 5 punti, per un totale di **28,45 punti** in luogo dei 31,95 [All. 9 email rettifica punteggio.pdf](#)

La **motivazione** dell'esclusione si fonda dunque esclusivamente sull'affermazione secondo cui il periodo di congedo ***“non è equiparabile a servizio effettivamente prestato”***.

6. La graduatoria definitiva. Il giorno successivo alla comunicazione del 05 agosto 2026, è stata pubblicata la **graduatoria provinciale permanente definitiva ATA**, nella quale il ricorrente risulta collocato con il punteggio di **28,45 punti**

La graduatoria definitiva costituisce pertanto atto immediatamente lesivo nella parte relativa al punteggio attribuito al ricorrente

La graduatoria definitiva deve essere conseguentemente rettificata mediante attribuzione del punteggio di **31,95 punti**.

[All. 3 Grad Prov DEFINITIVA PRIVACY 06 08 26 oscurato.pdf](#)

7. La mancata applicazione del medesimo criterio negli anni precedenti. La questione assume ulteriore e particolare rilievo in quanto il criterio oggi adottato dall'Amministrazione – consistente nella totale esclusione, ai fini del punteggio, del periodo di congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001 – **non risulta**

essere stato applicato nelle precedenti procedure di aggiornamento della graduatoria. Tale circostanza determina una questione ulteriore e autonoma di rilevanza ai fini della tutela richiesta.

In particolare, non è possibile escludere che alcuni dei candidati che attualmente precedono il ricorrente nella graduatoria abbiano, negli anni precedenti, fruito di periodi di congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001 e che tali periodi siano stati valutati ai fini del punteggio. Ne deriva una possibile **disparità di trattamento tra candidati sottoposti, in momenti diversi, a criteri di valutazione differenti**, con evidente incidenza sulla posizione in graduatoria e sulle concrete possibilità di immissione in ruolo.

Il ricorrente chiede che il Giudice tenga conto di tale circostanza ai fini della verifica della **ragionevolezza, uniformità e non discriminazione del criterio oggi applicato** e, ove necessario, ordini all'Amministrazione di produrre gli atti e i dati necessari per verificare le modalità con cui il medesimo periodo di congedo è stato valutato nelle precedenti procedure.

8. L'istanza di riesame in autotutela. In data **06 agosto 2026**, il ricorrente ha tempestivamente presentato istanza di riesame in autotutela all'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena Rimini sede di Forlì, chiedendo:

- **l'annullamento e/o la revoca** della determinazione di rideterminazione del punteggio;
- il **riconoscimento integrale** del periodo maturato dal 06 novembre 2025 al 19 maggio 2026;
- **l'attribuzione del punteggio** originariamente spettante, **pari a 31,95** punti;
- **la rettifica** della graduatoria definitiva.

Nonostante l'immediata presentazione dell'istanza, l'Amministrazione non ha fornito un riscontro utile a evitare il pregiudizio imminente derivante dalla pubblicazione e dall'utilizzo della graduatoria. [All. 6 pec consegna reclamo.eml](#)

9. L'urgenza. L'urgenza è determinata dalla imminente utilizzazione della graduatoria definitiva per le operazioni di convocazione e di immissione in ruolo

del personale ATA per l'anno scolastico **2026/2027 che come da prassi avviene nella seconda metà del mese di agosto.**

La decurtazione di **3,50 punti** non costituisce una mera questione formale. Essa incide direttamente sulla posizione del ricorrente nella graduatoria e, conseguentemente, sulla possibilità di essere convocato e di partecipare alle operazioni di immissione in ruolo nella posizione che gli sarebbe spettata con il corretto punteggio ed in particolare a causa di tale errata attribuzione, **ovvero sulle successive attribuzioni delle supplenze che saranno conferite con scorrimento della graduatoria.**

Il ricorrente è stato declassato dalla posizione 42 (graduatoria provvisoria) alla posizione 148 (graduatoria definitiva). Il pregiudizio è pertanto attuale e imminente.

10. Il rischio derivante dalla definitiva cristallizzazione delle posizioni in graduatoria. Una volta concluse le operazioni di convocazione e di immissione in ruolo, la posizione degli altri candidati sarà consolidata attraverso la stipula dei relativi contratti individuali di lavoro. La successiva eventuale pronuncia favorevole di merito potrebbe non essere idonea a ricostituire integralmente la situazione del ricorrente, soprattutto ove i posti spettanti in ragione della sua corretta posizione siano stati nel frattempo assegnati ad altri candidati.

La tutela cautelare richiesta è pertanto finalizzata ad evitare che la decisione di merito intervenga quando il danno alla posizione professionale del ricorrente sia ormai difficilmente reversibile.

IN DIRITTO

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO – SEZIONE LAVORO

La controversia concerne il diritto del ricorrente alla corretta valutazione del servizio ai fini della graduatoria provinciale permanente ATA per l'anno scolastico 2026/2027 e, conseguentemente, alla corretta collocazione nella graduatoria e alla partecipazione alle procedure di reclutamento secondo l'ordine derivante dal punteggio spettante.

Si tratta di una posizione di diritto soggettivo connessa al rapporto di lavoro e alle procedure di reclutamento del personale ATA, appartenenti alla giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

Gli atti amministrativi incidenti sulla posizione del ricorrente vengono pertanto contestati e, ove necessario, devono essere **disapplicati** dal Giudice ordinario nella parte in cui impediscono il riconoscimento del diritto azionato. Il ricorrente propone pertanto il presente giudizio ai sensi dell'art. 414 c.p.c.

II – VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DELLA PROCEDURA – ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 1, LETT. F), E DELLA NOTA ALL'ART. 2 DEL BANDO

Il provvedimento impugnato è illegittimo, in via principale e assorbente, per violazione della lex specialis della procedura concorsuale, avendo l'Amministrazione applicato un criterio riduttivo e non conforme al tenore letterale del bando.

La motivazione posta a fondamento della decurtazione si esaurisce nell'affermazione secondo cui il periodo di congedo straordinario fruito dal ricorrente *"non può essere valutato in quanto non equiparabile a servizio effettivamente prestato"*. Tale affermazione presuppone un criterio che il bando non contiene, poiché la disciplina concorsuale non limita affatto la valutazione ai soli periodi di attività lavorativa materialmente resa.

Al contrario, la lex specialis adotta una nozione più ampia di servizio valutabile, articolata su **due distinte e autonome categorie**. La nota (1) all'art. 2 del bando, come la lett. F) dell'Allegato 1, stabilisce espressamente:

"Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L." [All. 5 m pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000336.21-04-2026 \(1\).pdf](#)

La clausola è dunque strutturata in termini **bifasici**:

- da un lato, sono valutabili i periodi di **effettivo servizio**;

- dall'altro, sono parimenti valutabili i periodi di **assenza** che, in forza di disposizioni legislative o contrattuali, debbono essere considerati utili a tutti i fini come **anzianità di servizio**.

L'errore dell'Amministrazione consiste nell'aver considerato esclusivamente la prima parte della clausola, omettendo del tutto la seconda, proprio quella che assume rilievo decisivo nel caso di specie. Tale operazione interpretativa non è consentita: la pubblica amministrazione, in sede di valutazione dei titoli, è tenuta ad applicare il bando secondo il suo tenore letterale, senza poter introdurre in via amministrativa requisiti restrittivi o esclusioni ulteriori non previste dalla disciplina di gara.

La portata inclusiva della *lex specialis* è ulteriormente confermata dalle previsioni immediatamente successive della stessa nota (1), che specificano il perimetro dei periodi di assenza valutabili:

"Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.lgs. 297/94. I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.lgs. 297/94. In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 6 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2019/2021."

Da tale articolazione emerge un dato di fondamentale rilievo: la stessa Amministrazione, nella predisposizione della *lex specialis*, ha **espressamente incluso nel computo periodi di assenza che non coincidono con la prestazione lavorativa materialmente resa**, ammettendo finanche i periodi **non retribuiti** che non interrompono l'anzianità e quelli con **remunerazione solo parziale al 30%**. Ciò dimostra incontrovertibilmente che il criterio del "servizio effettivo" non esaurisce l'ambito applicativo del bando e che la nozione di anzianità

valutabile dalla stessa Amministrazione è, per sua scelta, strutturalmente più ampia.

Ne deriva un **profilo di contraddittorietà intrinseca** della condotta amministrativa di assoluta evidenza. Se il bando considera computabili:

- i periodi di astensione obbligatoria;
- i periodi di assenza non retribuiti che non interrompono l'anzianità (congedi parentali, sciopero);
- i periodi con remunerazione anche solo parziale, **ivi compresi** i congedi parentali retribuiti al 30%;

risulta del tutto irragionevole e privo di base testuale escludere il **congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001**, che è assistito da un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, nonché da copertura contributiva figurativa ai sensi del comma 5-ter della medesima disposizione. Si tratta, a evidenza, di un istituto economicamente e previdenzialmente più garantito rispetto a quelli che il bando include senza riserve.

L'Amministrazione ha dunque applicato il bando in modo **restrittivo e selettivo**, introducendo una limitazione non espressamente prevista e finendo per alterare la stessa regola di gara: ha incluso periodi di assenza meno intensamente tutelati sotto il profilo economico ed ha escluso nel caso de quo proprio quello dotato della più robusta copertura retributiva e contributiva.

Sotto questo profilo, il *thema decidendum* deve essere correttamente delimitato: non si tratta di stabilire in astratto se il congedo straordinario equivalga sempre e in ogni settore al servizio materialmente prestato, bensì di accertare se, nel particolare sistema del concorso ATA 24 mesi, quel periodo rientri tra quelli che la *lex specialis* considera valutabili ai fini del punteggio. La risposta deve essere positiva, proprio perché il bando richiama non solo il servizio effettivo, ma anche i periodi di assenza che l'ordinamento considera rilevanti come anzianità di servizio, e lo fa con una formulazione che, nella sua articolazione progressiva, non lascia spazio per escludere un congedo retribuito.

La stessa formulazione della *lex specialis* esclude, inoltre, che possa farsi discendere la non valutabilità del periodo dal mero rilievo dell'assenza di prestazione lavorativa materiale. Se così fosse, la clausola relativa ai *"periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio"* resterebbe priva di significato autonomo, in contrasto con i principi generali di interpretazione, secondo cui ogni espressione della *lex specialis* deve essere letta in modo da conservarne un'effettiva portata precettiva.

A conferma della correttezza di tale lettura, la giurisprudenza di merito più recente ha valorizzato la medesima struttura della disciplina concorsuale. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 259/2026, ha richiamato la nota del bando conforme all'O.M. n. 21/2009, rilevando che, ai fini del raggiungimento del biennio e della relativa valorizzazione, il bando include tutti i periodi che l'ordinamento riconosce come utili sul piano dell'anzianità, muovendo dunque da una nozione non ristretta di servizio valutabile. La medesima pronuncia, insieme alla sentenza n. 119/2026 dello stesso Tribunale, ha poi riconosciuto espressamente il diritto al riconoscimento del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 quale anzianità di servizio a tutti gli effetti ai fini del punteggio nelle graduatorie permanenti ATA, evidenziando che le disposizioni dell'ordinamento scolastico *"si riferiscono, nel contesto ordinamentale scolastico, indifferentemente a tutti i congedi o le aspettative retribuite"*, dal che si desume *"la sussistenza di un principio volto a riconoscere validità e computabilità dei periodi di congedo straordinario in esame, anch'essi retribuiti a norma dell'art. 42 co. 5ter d.lgs. 151/2001, ai fini dell'anzianità di servizio"*

In definitiva, la motivazione adottata dall'Ufficio risulta **doppiamente viziata**:

- da un lato, perché assume come esclusivo il criterio del servizio effettivamente prestato, ignorando la seconda e autonoma categoria contemplata dal bando;
- dall'altro, perché omette qualsiasi verifica circa la riconducibilità del periodo di congedo straordinario alla distinta categoria, espressamente contemplata dalla *lex specialis*, dei periodi di assenza valutabili come anzianità di servizio, pur avendo il bando stesso incluso nel computo periodi di assenza economicamente meno tutelati.

Ne consegue che la rideterminazione del punteggio impugnata è illegittima per **violazione della lex specialis**, per **eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca**, per **difetto di istruttoria** — avendo l'Amministrazione omissa la verifica richiesta dalla clausola concorsuale — e per **illogicità manifesta**, dovendosi affermare che, ai fini della procedura in esame, l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare se il periodo di congedo straordinario fruito dal ricorrente rientrasse tra i periodi di assenza considerati utili a tutti i fini come anzianità di servizio, e non arrestarsi alla sola constatazione della mancata materiale esecuzione della prestazione.

L'illegittimità del provvedimento emerge pertanto già sul piano della disciplina concorsuale applicabile, con conseguente fondatezza del presente motivo e necessità di rettifica del punteggio attribuito al ricorrente.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 570 D.LGS. N. 297/1994 - ERRONEA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SPECIALE DEL COMPARTO SCUOLA

Anche la disciplina speciale dell'ordinamento scolastico depone nel senso dell'illegittimità della decurtazione operata. L'art. 570 d.lgs. n. 297/1994 dispone che, ai fini del riconoscimento dei servizi del personale ATA, *"è utile soltanto il servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito"* e che *"eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento"*

Il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 è un congedo retribuito, perché assistito dall'indennità prevista dal comma 5-ter. Pertanto esso rientra nella previsione della norma speciale scolastica, che considera utili a tutti gli effetti le interruzioni dovute alla fruizione di congedi retribuiti.

Le sentenze del Tribunale di Padova valorizzano proprio tale dato sistematico, osservando che le disposizioni dell'ordinamento scolastico *"si riferiscono, nel contesto ordinamentale scolastico, indifferentemente a tutti i congedi o le aspettative retribuite"*, dal che si desume "la sussistenza di un principio volto a

riconoscere validità e computabilità dei periodi di congedo straordinario in esame, anch'essi retribuiti a norma dell'art. 42 co. 5ter d.lgs. 151/2001, ai fini dell'anzianità di servizio".

Anche sotto questo profilo, la rideterminazione del punteggio si fonda su una falsa applicazione della disciplina speciale del comparto scuola.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 42, COMMI 5, 5-TER E 5-QUINQUES, D.LGS. N. 151/2001 – NATURA DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO E LIMITI DELLE ESCLUSIONI ESPRESSE

L'Amministrazione ha escluso dal punteggio il periodo di congedo straordinario retribuito fruito ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, trattandolo come periodo privo di rilevanza utile ai fini del servizio. Tale conclusione contrasta con la disciplina normativa dell'istituto, poiché l'art. 42, comma 5-ter, riconosce durante il congedo un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e la copertura da contribuzione figurativa .

Il successivo comma 5-quinques stabilisce inoltre che il periodo di congedo *"non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto"*, richiamando per il resto l'art. 4, comma 2, l. n. 53/2000. Proprio perché il legislatore individua espressamente tali limitazioni, non è consentito introdurre in via amministrativa un'ulteriore esclusione non prevista, quale la non valutabilità del periodo ai fini del punteggio di graduatoria.

Ne consegue che il congedo straordinario retribuito non costituisce una mera assenza neutra o irrilevante, ma un periodo assistito da copertura economica e previdenziale, inserito in un rapporto di lavoro tuttora in essere. L'assunto amministrativo secondo cui esso *"non può essere valutato in quanto non equiparabile a servizio effettivamente prestato"* risulta quindi già, a monte, incompatibile con la struttura legale dell'istituto (Tribunale di Padova, sentenza n. 259/2026 e n. 119/2026).

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43 E 34, COMMA 5, D.LGS. N. 151/2001 – COMPUTABILITÀ DEL CONGEDO AI FINI DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO

L'interpretazione adottata dall'Amministrazione si pone altresì in contrasto con il coordinamento sistematico interno al d.lgs. n. 151/2001. Il Tribunale di Padova ha ricostruito il rapporto tra gli artt. 42, 43 e 34 del decreto, rilevando che l'art. 43 dispone: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 5", e che tale ultima disposizione stabilisce: *"I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia"*.

Su tale base, le decisioni del Tribunale di Padova hanno affermato in modo espresso che *"dal combinato disposto delle norme su richiamate emerge quindi come i permessi straordinari fruiti per l'assistenza ai familiari portatori di handicap in connotazione di gravità siano espressamente riconosciuti come computabili ai fini dell'anzianità di servizio, restando esclusi i soli effetti sulle ferie, sulla 13^a o sulla gratifica natalizia"*.

Pertanto, il congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 non può essere qualificato come periodo estraneo all'anzianità di servizio, ma deve essere letto in continuità con la disciplina del Capo VI del decreto e con la regola generale di computabilità, salve unicamente le esclusioni espressamente previste dal legislatore.

VI. VIOLAZIONE DELL'ART. 2-BIS L. 104/1992 - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI CHE ASSISTONO PERSONE CON DISABILITÀ

L'art. 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilisce espressamente:

"È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della presente legge, agli articoli 33 e 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (...) nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura."

La norma assume nel caso di specie grande rilevanza.

Il ricorrente non ha fruito di un'assenza liberamente scelta e priva di una funzione sociale riconosciuta dall'ordinamento, ma ha esercitato il diritto al congedo straordinario per assistere un familiare in situazione di disabilità grave.

L'Amministrazione, attraverso la mancata valutazione del periodo, determina invece una conseguenza professionale negativa direttamente collegata all'esercizio di tale diritto. Il ricorrente si trova infatti privato di **3,50 punti**, con conseguente peggioramento della posizione in graduatoria e rischio di perdita della possibilità di immissione in ruolo. Si tratta di un effetto che deve essere scrutinato alla luce del divieto di trattamento meno favorevole previsto dall'art. 2-bis della legge n. 104/1992. La disposizione deve essere interpretata in coerenza con la finalità dell'ordinamento di tutelare non soltanto la persona con disabilità, ma anche il lavoratore che presta concretamente l'attività di cura e assistenza.

Il decreto legislativo n. 105 del 2022, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158, ha ulteriormente rafforzato la tutela dei caregiver familiari. Lo stesso legislatore ha introdotto un espresso divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori che usufruiscono dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dal decreto legislativo n. 151 del 2001. A ciò si aggiungono i principi affermati dall'Unione Europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché la più recente evoluzione della disciplina contrattuale. La direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 vieta qualsiasi discriminazione connessa alla disabilità; la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone agli Stati membri di garantire il pieno godimento dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Come puntualizzato dal Tribunale di Padova con le Sentenze n. 119/2026 e n. 259/2026, un'interpretazione costituzionalmente e sovranazionalmente orientata:

"non potrebbe che condurre ad una interpretazione coerente con la funzione assistenziale dei permessi straordinari in oggetto e con il principio di solidarietà e di sostegno da parte degli Stati non solo ai soggetti portatori di handicap ma anche alle loro famiglie, 'ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità'" Il trattamento riservato al ricorrente rischia di produrre un effetto paradossale: il lavoratore viene

formalmente autorizzato ad esercitare il diritto al congedo proprio per prestare assistenza al familiare disabile e, successivamente, viene professionalmente penalizzato per avere esercitato quel medesimo diritto.

Una simile conseguenza deve essere sottoposta a uno scrutinio particolarmente rigoroso sotto il profilo della ragionevolezza e della non discriminazione, tenendo in considerazione che si è progressivamente consolidato un sistema di fonti profondamente diverso da quello esistente quando tale orientamento interpretativo ha iniziato a formarsi. Le interpretazioni amministrative non possono rimanere immutate quando evolve il quadro normativo di riferimento.

VII. TUTELA COSTITUZIONALE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ E DELLA SOLIDARIETÀ FAMILIARE – ARTT. 2, 3, 29, 32 E 38 COST.

La Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 2018, ha sottolineato la funzione solidaristica e assistenziale dell'istituto, evidenziando il collegamento tra congedo straordinario, assistenza familiare, tutela della persona con disabilità e principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost. La Consulta ha riconosciuto che il congedo straordinario si configura come un periodo di sospensione del rapporto di lavoro coperto da contribuzione figurativa e ha valorizzato il ruolo della famiglia quale luogo primario di assistenza della persona con disabilità. Tali principi assumono rilievo anche nel presente giudizio.

Una disposizione assistenziale non può essere interpretata in modo tale da trasformare il suo esercizio in un pregiudizio professionale non espressamente previsto dalla legge.

VIII. DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990

La comunicazione del 05 agosto 2026 si limita ad affermare che il periodo di congedo: "non può essere valutato in quanto non equiparabile a servizio effettivamente prestato". La motivazione non individua, tuttavia:

- la specifica disposizione normativa che imporrebbe l'esclusione del periodo;
- la ragione per cui il congedo retribuito non dovrebbe essere considerato tra i periodi di assenza valutabili come anzianità di servizio;

- la ragione per cui le disposizioni del d.lgs. 151/2001 e del d.lgs. 297/1994 non sarebbero applicabili;
- la ragione per cui il criterio utilizzato nel 2026 dovrebbe essere diverso da quello concretamente seguito nelle precedenti procedure;
- la ragione per cui l'esercizio di un diritto assistenziale dovrebbe produrre un effetto peggiorativo sulla posizione professionale del lavoratore.

L'art. 3 della legge n. 241/1990 impone l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Nel caso di specie la motivazione appare insufficiente proprio nel punto decisivo della controversia.

IX. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, COLLABORAZIONE E LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Il ricorrente aveva presentato la domanda di aggiornamento indicando il periodo di congedo. L'Amministrazione, in sede di prima valutazione, aveva attribuito il punteggio di 31,95 punti. Soltanto successivamente, con comunicazione del 05 agosto 2026, a ridosso della pubblicazione della graduatoria definitiva, l'Amministrazione ha modificato il criterio di valutazione e ha proceduto alla decurtazione del punteggio.

L'art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 stabilisce che i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. La modifica peggiorativa intervenuta dopo l'iniziale attribuzione del punteggio deve pertanto essere valutata anche sotto tale profilo. Il ricorrente aveva legittimamente confidato nella corretta valutazione effettuata dall'Amministrazione. Non risulta intervenuta alcuna modifica normativa che abbia imposto la nuova interpretazione, né l'Amministrazione ha indicato un precedente atto interpretativo vincolante che rendesse necessaria la modifica del punteggio.

X. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E PROPORZIONALITÀ – ART. 97 COST.

L'art. 97 Cost. impone all'Amministrazione di agire secondo i principi di buon andamento e imparzialità. La formazione di una graduatoria deve quindi avvenire

secondo criteri: predeterminati; trasparenti; uniformi; non discriminatori; applicati in modo omogeneo a tutti i candidati.

L'applicazione di un criterio nuovo e più restrittivo nei confronti del ricorrente, a fronte della mancata applicazione del medesimo criterio nelle precedenti procedure, determina un problema evidente di uniformità dell'azione amministrativa. Il principio di imparzialità impone infatti che situazioni sostanzialmente identiche siano valutate secondo criteri omogenei.

SULLA DOMANDA CAUTELARE URGENTE EX ARTT. 669-BIS, 669-TER E 700 C.P.C.

In vista delle imminenti nomine, per l'assegnazione degli incarichi di ruolo la cui procedura informatizzata verrà avviata entro fine agosto, si rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento *ex art. 700 c.p.c.*, per ottenere immediatamente la correzione del punteggio e del conseguente posizionamento in graduatoria, con il rischio concreto che il ricorrente, in caso contrario, non ottengano l'assegnazione di alcun posto, oppure ottenga un posto peggiore rispetto a quello spettante in base alla corretta posizione in graduatoria

1. *Fumus boni iuris*

Quanto alla sussistenza del “*fumus boni iuris*” lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto inserimento nelle graduatorie provinciali

2. *Periculum in mora*

Il *periculum in mora* è **attuale, concreto, grave e irreparabile** e risiede nell'imminenza delle operazioni di nomina e nella concreta possibilità che, nelle more del giudizio, il ricorrente venga definitivamente pretermesso ovvero collocato in posizione deteriore rispetto a quella spettantegli

L'erronea decurtazione del punteggio da **31,95 a 28,45 punti**, pari a **3,50 punti** ha collocato il ricorrente in una posizione svantaggiosa esponendolo al rischio concreto di:

- non essere convocato pur avendo diritto ad esserlo nella posizione corretta;
- essere convocato in una posizione peggiore;
- perdere la possibilità di scegliere una sede spettante in ragione della posizione corretta;
- perdere la possibilità di conseguire l'immissione in ruolo nella tornata di assunzioni dell'anno scolastico 2026/2027.

Il danno non è integralmente risarcibile per equivalente.

La posizione in una graduatoria finalizzata all'assunzione non costituisce infatti una mera utilità economica astrattamente compensabile, poiché l'errata collocazione può determinare la perdita concreta della possibilità di conseguire il posto e la sede spettanti. Una decisione di merito successiva alla conclusione delle operazioni di immissione in ruolo potrebbe intervenire quando i posti siano stati già assegnati ad altri candidati. Sussiste pertanto il rischio concreto che la tutela giudiziale ordinaria intervenga quando il pregiudizio sia già consumato. Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria OMISSIS di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”* (Tribunale di Messina ord. cautelare n. 1115 del 19.01.2021).

3. SULLA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

Nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'adozione, in via eccezionale, del provvedimento cautelare **inaudita altera parte** ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.

L'esigenza deriva dalla particolare ristrettezza temporale intercorrente tra:

- la comunicazione del 05 agosto 2026;
- la pubblicazione della graduatoria definitiva;
- l'imminente avvio delle convocazioni;
- la successiva assegnazione dei posti disponibili.

La convocazione delle Amministrazioni e la fissazione dell'udienza secondo i tempi ordinari potrebbero infatti consentire il completamento delle operazioni di reclutamento prima che il Giudice abbia potuto pronunciarsi sulla posizione del ricorrente. Il rischio non è meramente ipotetico, in quanto la decurtazione di 3,50 punti incide direttamente sulla posizione del ricorrente e può determinare la mancata convocazione o una convocazione in posizione peggiore.

Sussiste quindi una situazione di particolare urgenza che giustifica la richiesta di un provvedimento provvisorio immediato, salva la successiva instaurazione del contraddittorio e la conferma, modifica o revoca del provvedimento all'esito dell'udienza. Il provvedimento richiesto può essere limitato alla posizione del ricorrente e non comporta necessariamente la sospensione generalizzata dell'intera procedura.

Si chiede pertanto che, nelle more della fissazione dell'udienza, venga ordinato alle Amministrazioni resistenti:

in via principale, di sospendere gli effetti della rideterminazione del punteggio del ricorrente e di considerarlo, ai fini delle operazioni di convocazione e immissione in ruolo, con il punteggio di **31,95 punti**;

in subordine, di accantonare il posto eventualmente spettante al ricorrente sulla base della corretta posizione in graduatoria e di non procedere alla definitiva stabilizzazione della posizione dei candidati controinteressati nella parte necessaria a garantire l'utilità della decisione cautelare.

Per tutto quanto sopra, il ricorrente ut supra rappresentato, difeso e domiciliato chiede accogliersi le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:

Istanza di fissazione urgente dell'udienza

Il ricorrente, stante l'imminente avvio delle operazioni di convocazione e di immissione in ruolo relative all'anno scolastico 2026/2027, **chiede che il Tribunale voglia fissare l'udienza con la massima urgenza**, tenuto conto che le procedure di assegnazione dei posti sono di imminente calendarizzazione e che il decorso del tempo renderebbe definitivamente inutile la tutela richiesta.

I. In via cautelare urgente, ai sensi degli artt. 669-bis ss. e 700 c.p.c.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa :

1. ACCERTATA la sussistenza del **fumus boni iuris** e del **periculum in mora**, sospendere gli effetti della comunicazione del 05 agosto 2026 e della graduatoria provinciale permanente definitiva ATA(c.d. 24 mesi) per l'anno scolastico 2026/2027 ambito Territoriale di Forlì-Cesena Rimini, profilo collaboratore scolastico, nella parte in cui attribuiscono al ricorrente il punteggio di **28,45 punti** anziché **31,95 punti**;

2. Per l'effetto, **ORDINARE** al Ministero dell'Istruzione e del Merito, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e all'Ufficio VII Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini – sede di Forlì –, di considerare provvisoriamente il ricorrente, ai fini delle operazioni di convocazione, assegnazione del posto e immissione in ruolo, con il punteggio di **31,95 punti**;

3. ORDINARE alle Amministrazioni resistenti di procedere alla conseguente rettifica provvisoria della posizione del ricorrente nella graduatoria, con collocazione nella posizione corrispondente al punteggio corretto;

4. ORDINARE alle Amministrazioni resistenti di tenere conto della posizione così rettificata nelle operazioni di convocazione, assegnazione e immissione in ruolo relative all'anno scolastico 2026/2027;

5. In subordine, ove non si ritenga immediatamente praticabile la rettifica provvisoria del punteggio, **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti di **accantonare il posto** eventualmente spettante al ricorrente sulla base del punteggio di **31,95 punti**, sino alla definizione del presente procedimento cautelare;

6. In via ulteriormente subordinata, **DISPORRE** ogni misura conservativa idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, ivi compresa la sospensione delle operazioni di assegnazione limitatamente alla posizione del ricorrente, nella misura strettamente necessaria a garantire l'utilità della decisione cautelare.

II. In via cautelare provvisoria inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c.

7. Ove il Tribunale ritenga che la preventiva convocazione delle Amministrazioni resistenti possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare richiesto, adottare **decreto motivato inaudita altera parte** ai sensi dell'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c., con il quale:

a) **SOSPENDERE PROVVISORIAMENTE** gli effetti della rideterminazione del punteggio del ricorrente disposta con la comunicazione del 05 agosto 2026;

b) **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti di considerare immediatamente e provvisoriamente il ricorrente con il punteggio di **31,95 punti** ai fini delle operazioni di convocazione e immissione in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027;

c) **in subordine**, disporre l'**accantonamento del posto** corrispondente alla corretta posizione del ricorrente in graduatoria, sino alla conferma, modifica o revoca del provvedimento in sede di udienza;

d) **fissare** contestualmente **l'udienza di comparizione delle parti** per la conferma, modifica o revoca del decreto emesso, nei termini di legge.

III. Nel merito

8. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio e del punteggio nella graduatoria provinciale permanente ATA a.s 2026/27 Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini , profilo collaboratore scolastico, del periodo di congedo straordinario retribuito fruito dal **06 novembre 2025 al 19 maggio 2026** ai sensi dell'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, con conseguente attribuzione del punteggio complessivo di **31,95 punti** (punteggio base 26,95 punti + incremento per congedo straordinario retribuito integralmente valutato pari a 5,00 punti) per tutte le motivazioni indicate in ricorso;

9. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della determinazione comunicata in data 05 agosto 2026, nella parte in cui ha escluso dal punteggio il suddetto periodo di congedo straordinario retribuito;

10. ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della graduatoria provinciale permanente definitiva ATA a.s 2026/27, profilo collaboratore scolastico, quale atto immediatamente lesivo nella parte relativa al punteggio attribuito al ricorrente, e/o disapplicarla per quanto occorra ai fini della tutela del diritto soggettivo azionato;

11. Per l'effetto, **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti a procedere alla rettifica della graduatoria, attribuendo al ricorrente il punteggio corretto di **31,95 punti** e disponendone il conseguente corretto collocamento in graduatoria, con ripristino della posizione 42 o comunque di quella correttamente spettante;

12. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedere considerata la posizione rettificata nelle operazioni di convocazione, assegnazione e immissione in ruolo relative all'anno scolastico 2026/2027 e per i successivi, sino all'esaurimento o al rinnovo della graduatorie, nonchè per ogni conseguenziale diritto derivante dalla graduatoria;

13. *In via subordinata*, **ACCERTARE E DICHIARARE** il carattere discriminatorio del trattamento riservato al ricorrente, in violazione dell'art. 2-bis l. 104/1992, con ogni conseguente statuizione idonea a rimuoverne gli effetti;

14. ACCERTARE E DICHIARARE la violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità, buon andamento, buona fede e non discriminazione, anche con riferimento alla mancata uniforme applicazione del criterio di valutazione del congedo straordinario nelle precedenti procedure;

15. *In via subordinata*, **CONDANNARE** le Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima decurtazione del punteggio e al pregiudizio derivatone alla posizione professionale del ricorrente, nella misura che sarà accertata in corso di causa o liquidata in via equitativa;

16. Con vittoria di spese, compensi e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ove dichiarata.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che le Amministrazioni resistenti siano ordinate a produrre:

1. le graduatorie provinciali permanenti ATA di prima fascia, profilo collaboratore scolastico, delle procedure precedenti a quella del 2026;
2. i criteri e le istruzioni concretamente applicati nelle suddette procedure per la valutazione dei periodi di congedo straordinario ex art. 42 d.lgs. 151/2001;
3. ogni circolare, nota o disposizione interna posta a fondamento del criterio applicato nel 2026;
4. gli atti relativi alla procedura di aggiornamento della graduatoria 2026/2027.

DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO

[All. 1 Procura alle liti \(9\) signed.pdf](#);

[All. 2 autocertificazione esenzione contributo unificato.pdf](#)

[All. 3 Grad Prov DEFINITIVA PRIVACY 06 08 26 oscurato.pdf](#)

[All. 4 Grad Prov Provv PRIVACY 16 07 26 pubblicazione.pdf](#)

[All. 5 m_pi.AOODRER.Registro-DecretiR.0000336.21-04-2026 \(1\).pdf](#)

[All. 6 pec consegna reclamo.eml](#)

[All. 7 pec accettazione reclamo.eml](#)

[All. 8 domanda congedo.pdf](#)

[All. 9 email rettifica punteggio.pdf](#)

[All. 10 PR-PRB1-211-giuseppesarno15-02_05_2026-5888901363284793831.pdf](#)

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI

Considerato l'elevato numero dei soggetti inseriti nella graduatoria provinciale permanente ATA (cd 24 mesi) , profilo di collaboratore scolastico, per l'a.s. 2026/2027, potenzialmente controinteressati al presente giudizio, nonché l'urgenza derivante dall'imminente avvio delle operazioni di convocazione e immissione in ruolo, la notificazione individuale nei confronti di tutti i predetti soggetti risulterebbe particolarmente gravosa e suscettibile di compromettere l'effettività della tutela cautelare richiesta.

I controinteressati risultano comunque individuabili attraverso la graduatoria pubblicata sui siti istituzionali dell'Amministrazione scolastica.

Pertanto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., **si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, del decreto di fissazione dell'udienza e degli eventuali provvedimenti cautelari mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito, o dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini sede di Forlì , secondo le modalità e per il periodo che saranno ritenuti opportuni dall'Ill.mo Giudice. In via subordinata**, ove ritenuto necessario, si chiede di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., con le modalità ritenute più idonee.

VALORE DELLA CAUSA

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore **indeterminabile**, trattandosi di domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla corretta attribuzione del punteggio e alla conseguente collocazione nella graduatoria provinciale permanente ATA, nonché la tutela cautelare della relativa posizione.

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

Il ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, **dichiara che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi non supera il limite previsto dalla legge per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie individuali di lavoro e di pubblico impiego**, come risultante dall'autocertificazione reddituale allegata al presente ricorso.

Dichiara, pertanto, di avere diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.

A tal fine si allega apposita **autocertificazione della situazione reddituale**, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Terzigno/Forlì, 13 agosto 2026

Avv. Rosalba Boccia